

Tribunale di Pavia 28 novembre 2012. Presidente Serangeli, estensore Balba.

**Dichiarazione di fallimento - Dichiarazione di incompetenza - Trasmissione degli atti al tribunale competente - Applicazione a procedimento di concordato preventivo ed alle domande di pre-concordato - Esclusione.**

*La disciplina di cui all'art. 9bis, legge fallimentare, secondo cui il tribunale che ha dichiarato la propria incompetenza trasmette gli atti al tribunale individuato come competente, non è applicabile alle decisioni assunte in tema di concordati preventivi ed alle domande di pre-concordato.*

Omissis

DECRETO

nella procedura 7/2012 promossa da:  
SC. ITALIA SPA

A seguito di istanza di integrazione del 27.11.12  
Visto il proprio precedente decreto dal seguente tenore:

Visto l'art. 161, comma 6, L. Fall secondo cui L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Visto l'art. 161, comma 1, L. Fall. Secondo cui La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Vista la visura camerale depositata unitamente al ricorso secondo cui:

- la sede legale della proponente è individuata in Milano, via omissis;
- la sede amministrativa sempre in Milano, via Famagosta;
- il deposito ed un ufficio amministrativo in Marzano (PV);

vista l'integrazione documentale depositata in data 21.11.2012 secondo cui, a dire della società proponente, la stessa mai ha avuto in Milano, via Famagosta la sede amministrativa da sempre collocata nel circondario del Tribunale di Pavia ovvero a Marzano;

ritenuta la documentazione integrativa non solo non sufficiente a suffragare tale deduzione ma, anzi, probante della sussistenza della sede amministrativa in Milano in quanto:

- presso l'indirizzo di viale Famagosta risulta operativa anche la società Gemeaz Cusin spa la quale, come da contratto con la proponente (all. b all'integrazione documentale), ha svolto diversi ed importanti servizi amministrativi per Sc. (assistenza per la gestione finanziaria, assistenza per la tesoreria, controllo di gestione, information Thecnology);
- che non risulta da alcun atto prodotto il venir meno della gestione di tali servizi (non risulta, in particolare, l'effettività dell'avveramento della condizione di cui all'art. 5 del suddetto contratto "quando Sc. si renderà autonoma per tutti i servizi oggetto del presente contratto");
- che in Marzano risulta la presenza di un deposito tanto che, in mancanza di elementi diversi, lo stesso non può essere qualificato come sede effettiva della società ricorrente;
- irrilevanza del deposito di domanda telematica alla camera di commercio depositata in data 20.11.2012 (successiva al deposito del ricorso in esame) di cessazione di localizzazione in Milano della sede Amministrativa;

tutti elementi che confermano come effettiva la sede amministrativa in Famagosta (come indicata nella visura camerale) e, quindi, la sussistenza della competenza del Tribunale di Milano;

VISTA intervenuta comunicazione al Pubblico Ministero

P.T.M.

Dichiara inammissibile la domanda.

Vista l'istanza di integrazione del 27.11.12 con cui la proponente domanda integrazione del suddetto decreto nella parte in cui non dispone, a seguito dell'accertata incompetenza, la prosecuzione del procedimento davanti al Tribunale individuato come competente; considerato che tale istanza di integrazione si fonda sulla domandata applicazione analogica/estensiva dell'art. 9bis L. fall secondo cui: Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Ritenuto che tale norma avendo carattere speciale non possa essere oggetto di applicazione analogia né estensiva in quanto:

- in linea generale il giudice che declina la propria competenza non dispone la trasmissione degli atti al giudice competente (argomenta ex artt. da 37 a 50 c.p.c. dove è disciplinato il meccanismo di riassunzione del procedimento con onere a carico della parte interessata);
- l'art. 9bis l. fall., differentemente, introduce un meccanismo di trasmissione diretta del procedimento a seguito di incompetenza che costituisce eccezione alla regola generale;
- l'art. 9bis regola unicamente le questioni concernenti la competenza nei procedimenti volti a dichiarare il fallimento;
- non sussiste analogia normativa derogatoria per le procedure concordatarie per cui non può che trovare applicazione la disciplina generale che impone all'interessato di procedere alla riassunzione del procedimento davanti al tribunale competente;

ritenuta, conclusivamente, l'istanza non meritevole di accoglimento;

P.T.M.

Respinge l'istanza proposta da Sc. Itala spa in data 27.11.2012

Si comunichi.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 28.11.2012

\*

ILCASO.it